

Udita la relazione dell'Assessore Dr. Spallarossa, il quale ripropone all'esame del Consiglio Comunale il Regolamento per la "detenzione, circolazione e cattura dei cani ed altri animali - norme per la profilassi antirabbica e applicazione imposta sulla detenzione cani", dopo che lo stesso è stato concordato con la maggiore Associazione di protezione degli Animali;

Uditi i motivi che hanno indotto la Giunta a redigere il nuovo atto, più adeguato alla realtà di Bogliasco, ed a quanto richiesto dalle varie Associazioni di protezione animali;

Udito il Consigliere Celle che pone alcune domande di chiarimenti: sull'articolo relativo all'uso della museruola nell'interno del centro abitato e negli spazi esterni, ritenendola in tale ultimo caso una costrizione inutile anche se riferita alle varie razze canine più o meno mordaci; sull'art. 20 ove si parla dei divieti di circolazione dei cani nel centro cittadino;

UDITE la risposta chiarificatrice dell'Assessore relatore e quella relativa alla ragione per cui vi è la possibilità di ingresso dei cani in alcuni ristoranti "è stata una associazione: l'Associazione Amici del Cane - E.N.P.A. - che ha chiesto la possibilità di togliere il divieto di ingresso nei ristoranti al cane del titolare. Questo permesso deve essere apposto all'ingresso. Questo perché si tratta di una attività: chi desidera andare in quel ristorante deve sapere che non essendovi divieto c'è la possibilità di trovare un animale e quindi la clientela può rivolgersi altrove".

Constatato che all'art. 45, ove si parla di cani affetti da rabbia, si si può riferire a qualsiasi animale per cui è bene sostituire la parola "cane" con la parola "animale";

Udito ancora il Consigliere Celle che esprime il parere favorevole del gruppo di minoranza, anche se con qualche perplessità sull'uso della museruola;

Udita la conclusione del relatore che mette in risalto la completezza del regolamento in esame rispetto a quella vigente ed annuncia l'iniziativa intrapresa con un Veterinario che opera in Bogliasco, di sterilizzare le gatte randage;

Udito il Consigliere Battini che espone le sue perplessità sulla pulizia dei porticati lordati dai cani e la specificazione su tale problema dell'Assessore Spallarossa che chiarisce che vi sono dei precisi articoli a riguardo che tutelano i proprietari e i passanti;

Udito il Sindaco che prima di porre ai voti l'argomento ringrazia quanti si sono adoperati per la redazione dell'atto in esame.

Letto il regolamento per la detenzione, circolazione e cattura cani ed altri animali, contenenti le norme per la profilassi antirabbica e l'applicazione imposta sulla detenzione cani, per come predisposto dalla Giunta proponente e formato da n. 60 articoli.

Visto il T.U.L.C.P. 1934 e le successive modifiche;

COMUNE DI BOGLIASCO

REGOLAMENTO

PER LA DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CATTURA

CANI E ALTRI ANIMALI

N O R M E

PER LA PROFILASSI ANTIRABBICA E APPLICAZIONE IMPOSTA SULLA
DETTENZIONE CANI

(delib. cons. N. del)

INDICE

Art. 1	Denuncia	pag.	1
Art? 2	Denuncia di non residenti	"	1
Art. 3	Denuncia di cani non soggetti a imposta	"	1
Art. 4	Elementi della denuncia	"	1
Art. 5	Dichiarazione del denunciante	"	2
art. 6	Mancata denuncia	"	2
Art. 7	Piastrina	"	2
Art. 8	Smarrimento della piastrina	"	2
Art. 9	Ritrovamento animali	"	3
Art. 10	Termini consegna animali ritrovati	"	3
Art. 11	Circolazione nel centro abitato	"	3
Art. 12	Detenzione in abitazioni	"	4
Art. 13	Museruola	"	4
Art. 14	Cani di grossa taglia	"	4
Art. 15	Circolazione fuori del centro abitato	"	5
Art. 16	Deroghe alla circolazione con guinzaglio	"	5
Art. 17	Cani da guardia in proprietà private	"	5
Art. 18	Cancellate e delimitazioni	"	5
Art. 19	Animali su autoveicoli	"	5
Art. 20	Divieto di circolazione	"	6
Art. 21	Deroghe al divieto di circolazione	"	6
Art. 22	Locali pubblici o aperti al pubblico	"	6
Art. 23	Lordura del suolo	"	7
Art. 24	Cani accompagnatori	"	7
Art. 25	Concentramento cani o altri animali	"	7
Art. 26	Animali soggetti a cattura	"	8
Art. 27	Animali randagi	"	8
Art. 28	Cessione animali catturati	"	9
Art. 29	Richiesta assegnazione animali catturati	"	9
Art. 30	Termini per la consegna animali catturati	"	9
Art. 31	Mancata richiesta affidamento	"	9
Art. 32	Responsabilità assegnatario	"	10
Art. 33	Spese mantenimento animali catturati	"	10
Art. 34	Impianti ricovero allevamento cura ecc	"	10
Art. 35	Requisiti degli impianti	"	11
Art. 36	Obbligo della registrazione	"	11
Art. 37	Ambulatori veterinari	"	11
Art. 38	Caratteristiche ambulatori veterinari	"	12
Art. 39	Sosta in ambulatori	"	12
Art. 40	Obblighi dei sanitari	"	13

Art. 41	Animali morsiatori	pag.	13
Art. 42	Periodo osservazione	"	13
Art. 43	Animali morsicati	"	14
Art. 44	Animali affetti da rabbia	"	14
Art. 45	Animali morsicati da altro affetto da rabbia	"	14
Art. 46	Locali infetti da rabbia	"	14
Art. 47	Soppressione animali rabbiosi	"	14
Art. 48	Imposta soggetti passivi	"	15
Art. 49	Categorie di assegnazione	"	15
Art. 50	Soggetti non tassabili	"	15
Art. 51	Misura della tassa	"	16
Art. 52	Acquisto cani già denunciati	"	16
Art. 53	Denuncia di morte	"	16
Art. 54	Omissa denuncia	"	17
Art. 55	Sanzioni	"	17
Art. 56	Definizione delle sanzioni	"	17
Art. 57	Richiami legislativi	"	18
Art. 58	Entrata in vigore	"	18
Art. 59	Affissione	"	18
Art. 60	Moratoria per adeguamento al regolamento	"	19

=0=0=0=0=0=0=0=0=0

TITOLO I

DETTENZIONE CIRCALAZIONE E CATTURA

CAPITOLO I

DENUNCIA

Art. 1

Denuncia

Chiunque nel territorio del Comune di Bogliasco sia possessore, custode o comunque tenutario di cani, è obbligato a farne denuncia al Sindaco nel termine di cinque giorni dal primo giorno del possesso o della detenzione.

Art. 2

Denuncia di non residenti

Coloro che dimorano in Bogliasco per un periodo di almeno venti giorni, sia in casa propria sia in locazione o in albergo, e detengono cani, ancorchè risultino denunciati nel comune ove sono abitualmente tenuti o prevalentemente detenuti, sono invitati a darne comunicazione al Comune di Bogliasco.

Art. 3

Denuncia di cani non soggetti ad imposta

La denuncia è obbligatoria anche per coloro che detengono cani per i quali ritengono abbiano titolo alla esenzione da imposta a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

Elementi della denuncia

Nell'atto della denuncia del cane, oltre il cognome, nome, luogo e data di nascita, numero del codice fiscale ed indirizzo del proprietario o detentore, dovranno essere dichiarati: il luogo ove il cane è tenuto, il sesso, la razza, il colore del mantello ed ogni altro ~~genere~~ particolare che distingue il cane o i cani posseduti.

Art. 5

Dichiarazione del denunciante

La denuncia deve essere presentata previa sottoscrizione dei seguenti obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- Buona tenuta dell'animale;
- denuncia in caso di smarrimento o cambio di proprietà;
- impegno ad impedire la proliferazione se non di fronte alla ragionevole certezza di collocare la cucciolata;
- denuncia all'Ente Locale dei nominativi delle persone che adatteranno o acquisteranno i cuccioli.

Art. 6

Mancata denuncia

I cani non denunciati si presume appartengano, a tutti gli effetti del presente regolamento, al capo famiglia o al legale rappresentante dell'ente presso il quale sono stati reperiti, salvo prova contraria.

Le persone di cui agli artt. 1 e 3 sono obbligate a denunciare, entro cinque giorni le variazioni di residenza, il cambio di proprietà, lo smarrimento o il decesso degli animali.

Art. 7

Piastrina

I possessori o detentori di cani, compresi quelli esenti da imposta, devono munirsi di apposita piastrina che deve essere applicata al collare degli animali.

La piastrina ha la validità di un anno e deve essere ritirata presso l'Ufficio tributi del Comune.

Art. 8

Smarrimento della piastrina

In caso di smarrimento della piastrina di cui al precedente art. 7 o quando questa si fosse logorata in modo da non essere più distinguibile i segni sopra di essa impressi, deve essere richiesta all'Ufficio tributi altra piastrina in sostituzione; questa verrà consegnata mediante pagamento dell'importo pari al costo sostenuto dal Comune.

Art. 9

Ritrovamento animali

Chiunque rinvenga un cane o altro animale deve fare immediata denuncia del ritrovamento al Comando Vigili Urbani che provvederà a far ritirare e ricoverare l'animale presso un canile appositamente convenzionato a meno che chi ha rinvenuto l'animale non richieda di trattenerlo presso di se in custodia.

Devono in ogni caso essere fornite precise notizie in ordine alle modalità di ritrovamento ed allo stato segnaletico (età, sesso, mantello e ogni altra indicazione utile ad individuare l'animale).

Art. 10

Termini riconsegna animali ritrovati

Qualora il cane ritrovato sia dotato di piastrina o contrassegno che consentono l'identificazione del proprietario, questi sarà informato a cura del Comando Vigili Urbani con lettera raccomandata R.R.

Ove il proprietario provvede al ritiro dell'animale si applicano le disposizioni del 3° capoverso dell'art. 27

Qualora entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso il legittimo proprietario non provvede al ritiro dell'animale, la persona che ha rinvenuto l'animale ha diritto di chiedere la consegna previa corresponsione delle spese di mantenimento ed ottemperanza di denuncia ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art 925 C.C.

In ottemperanza al citato art. 925 C.C., l'animale, anche se trattenuto presso colui che lo ha ritrovato, può comunque essere ritirato dal legittimo proprietario entro il 20° giorno dalla data del ritrovamento.

CAPITOLO II

CIRCOLAZIONI E DETENZIONE CANI E ALTRI ANIMALI

Art. 11

Circolazione nel centro abitato

Nelle piazze, vie o luoghi aperti al pubblico transito, ovvero nel centro abitato, i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Art. 12

Detenzione in abitazioni

Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione e non pericolosi.

E' vietata la sosta permanente di cani o altri animali su terrazzi, poggioli e simili.

I detentori devono comunque curare che essi non determinino inconvenienti igienici

In caso di reclamo, i vigili sanitari, così intervenuti, competenti per territorio dovranno svolgere accertamenti che evidenzino:

- A) la specie, taglia e numero degli animali detenuti;
- B) i metri quadrati coperti e scoperti della abitazione nella quale sono detenuti gli animali;
- C) Gli apprestamenti e le condizioni igieniche di detenzione;
- D) Il tipo di danno igienico obiettivamente valutabile e i rimedi per ovviarvi.

Di quanto sopra sarà data tempestiva informazione alla USL competente per territorio e alle Associazioni di cui all'Art. 6 della L.R.25/81

Gli accertamenti verranno sottoposti a cura del Presidente della USL, alla commissione di cui all'art. 39 istituita presso ogni USL, la quale dovrà proporre al Sindaco i provvedimenti di competenza.

Art. 13

Museruola

La museruola di tipo a cestello in materiale solido, adatta alla taglia e razza, deve essere tale da impedire agli animali di mordere.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo.

Art. 14

Cani di grossa taglia

I cani di razza Bull-dog, boxer, pastore-tedesco, doberman, alana, danese, terranova ed omogenei tutti i cani di grossa taglia, nonché quelli di indole mordace dovranno essere muniti di idonea museruola ed essere man-

dotti a mezzo di funicella, cinghia o catena, da persona
atta a trattenere validamente l'animale.

Art. 15

Circolazione fuori del centro abitato

I cani, esclusi quelli di cui al precedente art. 14
possono essere, purchè muniti di museruola, lasciati sci
olti fuori del centro abitato ed a condizione che non
costituiscano pericolo o molestia, per le persone.

Art. 16

Deroghe alla circolazione con guinzaglio

Possono circolare senza guinzaglio o senza museruo
la:

- a) i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione guar
dia del bestiame;
- c) i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utiliz
zati per servizio.

Art. 17

Cani da guardia in proprietà private

I cani da guardia possono essere lasciati liberi en
tro i limiti di luoghi o proprietà privata da sorvegli
re purchè non accessibili al pubblico.

Qualora i suddetti luoghi o proprietà privata sia
no accessibili al pubblico deve essere posto un cartel
lo di avvertimento e gli animali debbono essere muniti
di museruola o tenuti a catena fissa, custoditi comunque
in modo da non recare danno o molestia.

Art. 18

Cancellate e delimitazioni

Le cancellate o le delimitazioni delle proprietà
confinanti con la pubblica via o con altre proprietà
private devono essere custodite in modo da non consen
tire agli animali di scavalcarle o oltrepassarle con
la testa affinchè l'animale non possa mordere chi si
trova sulla strada o in altra proprietà confinante.

Art. 19

Animali su autoveicoli

Gli animali lasciati su autoveicoli in sosta non de
vono avere la possibilità di oltrepassare con la testa

1
i limiti della sagoma dell'automezzo, onde evitare danni a terzi.

Deve essere assicurata l'aereazione dell'autoveicolo, specie nel periodo estivo, ed ogni altra previdenza atta ad evitare sofferenza all'animale.

Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri e comunque ad evitare danni agli occupanti l'autoveicolo e a terzi.

Art. 20

Divieto di circolazione

E' vietato condurre o lasciare vagare cani nei giardini, viali, parchi pubblici od aree attrezzate, introdurreli nelle pubbliche spiagge o negli stabilimenti balneari.

E' vietato lasciar calpestare le aiuole ai cani.

E' altresì vietato introdurre, far sostare o lasciare vagare cani nella Piazza XXVI Aprile, Vico Paraso; nelle vie Ammiraglio Bettolo e Cristoforo Colombo, nella Piazza Trento e Trieste e nelle vie Antica Romana, Fontana e alla Scogliera ed inoltre nei portici soggetti a calpestio pedonale.

Il Sindaco con propria ordinanza, potrà stabilire di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.

Art 21

Deroghe al divieto di circolazione

Nelle vie e nelle piazze di cui all'art. precedente è ammesso il solo transito dei cani al guinzaglio provenienti o diretti alle abitazioni dei loro proprietari o detentori, o diretti ad ambulatori di veterinaria purchè sia seguita la via più breve.

Art. 22

Locali pubblici o aperti al pubblico

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei locali destinati alla produzione, preparazione confezione, deposito, vendita all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari.

L'ingresso di cani nei negozi di generi alimentari, bar e nei locali aperti al pubblico è vietato.

Nei ristoranti la possibilità di divieto è la



sciata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà apporre apposito divieto sulla porta d'ingresso.

Negli alberghi i cani devono sostare nelle stanze degli ospiti. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio, i gatti rinchiusi in appositi cestelli.

Art. 23

Lordura del suolo

I proprietari o i conduttori di cani o altri animali sono responsabili della lordura del suolo pubblico o soggetto a pubblico calpestio.

I proprietari o i conduttori devono evitare che gli animali lordino i luoghi destinati al transito pedonale avendo cura di condurli in modo che le deiezioni solide cadano ai bordi della strada o nelle cunette.

Qualora ciò non avvenga essi sono obbligati a raccogliere ed asportare le deiezioni solide dei loro animali.

La somministrazione di alimenti agli animali deve essere attuata in modo da evitare lordura del suolo, ritirando alla fine del pasto gli eventuali avanzi e i contenitori sporchi.

Art. 24

Cani accompagnatori

I divieti concernenti la circolazione dei cani e le prescrizioni di cui al precedente art. 22 non sono operanti relativamente agli animali addetti ai ciechi e agli handicappati.

Art. 25

Concentramento cani o altri animali

Nell'agglomerato urbano è vietato il concentramento di cani o altri animali a scopo di riproduzione, allevamento, addestramento e custodia.

La gestione dei canili ed impianti similari è disciplinata dalle norme contenute nel capitolo IV del presente regolamento.

CAPITOLO III

CATTURA SEQUESTRO CUSTODIA E CESSIONE CANI E ALTRI ANIMALI

Art. 26

Animali soggetti a cattura

Sono soggetti a immediata cattura da parte di persone appositamente autorizzate dal Comune:

- a) i cani vaganti con o senza museruola;
- b) i cani sprovvisti della piastrina o altri contrassegni di riconoscimento;
- c) gli animali che abbiano morsicato persone o altri animali;
- d) i cani pericolosi o che arrecano grave disturbo;
- e) i cani randagi o molesti;
- f) i gatti nei casi previsti dal DPR n° 320 del 8/1/1954;

Il personale addetto alla cattura, su richiesta del proprietario o conduttore presente alla cattura, previa contestazione dell'infrazione, consegna l'animale, sempre che questo non abbia morsicato o non sia stato morsicato.

Art. 27

Animali randagi

I cani randagi e gli altri animali comunque catturati sono custoditi presso il canile appositamente convenzionato, per la durata massima di 20 giorni decorrenti da quello successivo alla cattura.

Qualora gli animali catturati siano muniti di piastrina o di altro contrassegno che consente l'identificazione del proprietario, questi sarà informato della cattura con lettera raccomandata R.R.

Il proprietario o avente diritto, all'atto della richiesta di ritiro dell'animale, deve presentare documentazione del titolo di proprietà o rilasciare dichiarazione scritta del suo titolo provvedendo alla oblazione delle eventuali contravvenzioni, al pagamento delle spese di mantenimento, dimostrando di aver ottemperato alla denuncia ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.



Art. 28

Cessione animali catturati

D Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente articolo senza che gli animali siano stati reclamati dal proprietario, l'Amministrazione Comunale potrà:

- a) cederli a privati che ne facciano domanda;
- b) cederli al canile convenzionato
- c) cederli ad Associazioni protezionistiche ex art. 6 della Legge Regionale n° 25 del 1981.
- d) procedere alla soppressione eutanasica in conformità a quanto previsto dal successivo art. 31.

I privati di cui al punto a) sono tenuti, nei confronti degli animali avuti in cessione, al rispetto delle norme vigenti in materia di zootecnia.

E' vietata la cessione di animali ad Istituti scientifici pubblici o privati a qualsiasi fine.

Art. 29

Richiesta assegnazione animali catturati

Chiunque può chiedere la cessione degli animali non reclamati, presentando apposita richiesta al Sindaco.

Il richiedente deve corrispondere il rimborso delle spese di mantenimento in base alle tariffe vigenti.

La consegna dell'animale, subordinata alla denuncia di cui all'art. 1 del presente regolamento, qualora si tratti di cane, avverrà al termine del periodo di osservazione di dieci giorni decorrenti dalla data di cattura.

Art. 30

Termini per la consegna animali catturati

Nei casi di richieste di cui ai punti a), b), c) del precedente art. 28 è in facoltà del Comune provvedere alla consegna dell'animale anche prima del decorso del termine di 20 giorni, fermo restando il termine previsto dall'art. 925 C.C. per la spoliazione del diritto di proprietà

Art. 31

Mancata richiesta affidamento

Decorso i termini di cui all'art. 28 senza che al-

cuno abbia reclamato l'animale o richiesto l'affidamento, il Comune provvederà alla soppressione eutanàsica.

Per la soppressione eutanàsica, di norma è adottato il metodo inalatorio con gas venefici ad azione rapidissima. In mancanza di questi ultimi la soppressione eutanàsica deve essere effettuata previa anestesia totale.

Art. 32

Responsabilità assegnatario

I cani comunque ~~catturati~~ non possono uscire dal canile se non muniti di museruola e condotti al guinzaglio.

Chiunque ritiri un animale dal canile assume, da quel momento, a suo carico ogni rischio e responsabilità per quanto concerne l'indole e le condizioni generali di stato dell'animale, manlevando il Comune da ogni responsabilità e da ogni pretesa in connessione alla cessione dell'animale da parte di chiunque a qualsiasi titolo.

Art. 33

Spese mantenimento animali catturati

Le spese di mantenimento nel canile (o altro idoneo ricovero) sono commisurate ad una tariffa stabilita periodicamente dalla Giunta Comunale.

Nel computo dei giorni di custodia è compreso quello in cui l'animale viene portato al canile e quello in cui ne esce.

CAPITOLO IV

CANILI PRIVATI AMBULATORI VETERINARI

Art. 34

Impianti ricovero, cura, allevamento ecc.

L'impianto di canili, gattili e similari a scopo di cura, ricovero, riproduzione, addestramento e commercio è vietato in zone residenziali, in zone di denso agglomerato urbano e dovunque possa determinare disturbi o molestie al vicinato.

I predetti impianti sono soggetti a vigilanza sensi dell'art. 99 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n° 1265, nonché a sensi dell'art. 1 del-

la Legge Regionale Liguria 1/7/1981 n° 25.

Gli impianti devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere dotati di rete di smaltimento delle deiezioni liquide e delle acque di lavaggio direttamente collegata alla rete fognaria o ad adeguata fossa settica.

Art. 35

Requisiti degli impianti

I box dei canili devono avere pavimentazione e pareti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile.

Ai fini della profilassi delle malattie trasmissibili, devono essere predisposti distinti locali di isolamento.

Il numero dei cani ricoverati non può superare il limite autorizzato.

I servizi devono essere adeguati alla massima capacità ricettiva del canile.

Art. 36

Obbligo della registrazione

Presso ciascun impianto dovrà essere tenuto un registro di entrata e uscita degli animali con le eventuali indicazioni di proprietà, anche ai fini degli accertamenti igienico-sanitari.

Art. 37

Ambulatori veterinari

L'esercizio degli ambulatori veterinari è soggetto a vigilanza ai sensi degli artt. 99 e 100 del T.U. leggi sanitarie 27/7/1934 ed è subordinato al rilascio di autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della U.S.L. competente e condizionato all'accertamento che l'attività, se ubicata in immobile adibito a casa di civile abitazione, non costituisca causa di disturbo o molestia per gli inquilini.

Il richiedente dovrà allegare all'istanza dichiarazione di benessere del proprietario dell'immobile per l'attività richiesta

Art. 38

Caratteristiche ambulatori veterinari

Gli ambulatori devono avere ingresso sulla pubblica via. I locali, direttamente aerati, devono corrispondere sotto il profilo igienico-sanitario alle norme vigenti in materia, disporre di pareti lavabili e disinfettabili, di dotazione idrica indipendente e con scarichi collegati con la rete fognaria.

La sala di attesa deve essere nettamente separata dall'ambulatorio vero e proprio.

Le eventuali attrezzature radioscopiche o radiologi che sono soggette alla normativa vigente.

Art. 39

Sosta in ambulatori

Negli ambulatori gli animali devono sostare per il tempo necessario agli accertamenti o agli interventi clinico-chirurgici, con espresso divieto di sosta notturna.

Agli animali in attesa di essere sottoposti a visita veterinaria non è consentita, per motivi igienico-sanitari, la sosta nella pubblica via o piazza, ovvero su suolo soggetto a pubblico calpestio.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0

TITOLO II

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI RABBITA ACCERTATA O SOSPETTA

CAPITOLO I

Art. 40

Obblighi dei sanitari

I sanitari chiamati a prestare la loro cura a persone o ad animali morsicati da cani, gatti o altri animali recettivi alla rabbia devono immediatamente darne comunicazione al Sindaco.

I veterinari devono altresì denunciare, con la massima sollecitudine al Sindaco ogni caso accertato o sospetto di rabbia negli animali recettivi ed ogni caso di morsicatura riscontrata negli animali.

Tale obbligo compete anche ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani od altri animali.

Art. 41

Animali morsicatori

I cani, i gatti e gli altri animali recettivi alla rabbia morsicatori di persone o di altri animali, devono essere isolati e tenuti in osservazione perchè venga accertato lo stato di essi.

Dopo il periodo di osservazione, non inferiore a quindici giorni, ed in seguito a nulla osta del veterinario, gli animali possono essere consegnati ai proprietari, ai detentori a qualsiasi titolo, ai privati che ne facciano richiesta o alle Associazioni ex art. 6 Legge Regionale 25/81, previo pagamento delle spese di cattura, di mantenimento e sanitarie.

Le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo sono estese anche agli animali che presentano manifestazioni cliniche riferibili ad infezione rabida.

Art. 42

Periodo osservazione

Devono essere isolati e tenuti in osservazione per almeno centoottanta giorni i cani, gatti e tutti gli altri animali per i quali vi sia fondato sospetto che abbiano avuto contatto con cani o altri animali affetti da rabbia.

Art. 43

Animali morsicati

Tutti i cani, gatti e gli altri animali morsicati da un cane riconosciuto affetto da rabbia, devono essere uccisi.

Quelli morsicati da cani sospetti e uccisi per misura di difesa, potranno essere tenuti in osservazione, purchè il proprietario o detentore si accolli le spese di mantenimento per il tempo necessario per gli accertamenti clinico-diagnostici.

Art. 44

Animali affetti da rabbia

I bovini, gli equini, gli ovini, i suini ecc. riconosciuti affetti clinicamente da rabbia, anche ignorandosi le circostanze, devono essere uccisi.

Le carogne devono essere distrutte.

Art. 45

Animali morsicati da altro affetto da rabbia

I bovini, ovini, suini ecc. morsicati da un cane affetto da rabbia saranno immediatamente macellati.

La carne potrà essere utilizzata nel rispetto delle norme vigenti in materia di civici mattatoi.

Art. 46

Locali infetti da rabbia

I locali in cui sono stati animali affetti da rabbia, gli attrezzi, arnesi, ecc. che sono venuti a contatto con detti animali, devono essere scrupolosamente disinfettati seguendo le norme stabilite dalle competenti autorità sanitarie.

La paglia e il letame dovranno essere bruciati.

Art. 47

Soppressione animali rabbiosi

La soppressione degli animali, non soggetti a macellazione, come previsto dagli articoli precedenti dovrà avvenire a seguito di ordinanza del Sindaco o della competente autorità sanitaria.

La soppressione eutanasica dovrà avvenire in conformità al disposto del precedente art. 31

TITOLO III

IMPOSTA PER LA DETENZIONE DEI CANI

CAPITOLO I

Art. 48

Soggetti passivi

Tutti i proprietari o detentori di cani appartenenti o no a qualsiasi razza, ad eccezione di quelli specificati nel successivo art. 50, sono tenuti al pagamento di una tassa commisurata a seconda della categoria alla quale il cane è assegnato.

Art. 49

Categorie di assegnazione

Agli effetti della sola applicazione dell'imposta i cani vengono assegnati ad una delle seguenti tre categorie:

- a) alla prima categoria appartengono i cani di lusso o di affezione;
- b) alla seconda categoria appartengono i cani da caccia o quelli da guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione, nonché tutti gli altri cani che non sono compresi nella categoria terza;
- c) alla terza categoria appartengono i cani esclusivamente adibiti alla custodia degli edifici rurali e del gregge, nonché i cani tenuti a scopo di commercio.

Art. 50

Soggetti non tassabili

Sono esenti da imposta:

- a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi ed al trasporto dei mutilati e degli handicappati;
- b) i cani appartenenti a persone non residenti nel Comune di Bogliasco e detenuti da residenti a condizione che abbiano assolto il pagamento dell'imposta presso altro Comune.
- c) i cani lattanti, per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque non superiore a due mesi di età;



d) i cani dell'Esercito e quelli appartenenti alla P.S.
Le suddette categorie di cani sono soggette all'obbligo della denuncia, al ritiro e al pagamento della piestrina di contrassegno.

Art. 51

Misura della tassa

L'imposta è dovuta nella misura stabilita per legge e per le diverse categorie.

L'imposta è dovuta per l'anno in corso quando la denuncia viene fatta durante il primo semestre; è limitata ad una semestralità quando il possesso dell'animale avviene dopo il 30 giugno.

L'imposta è annua e non si farà luogo a rimborso per la cessazione di possesso del cane.

Se alla morte del cane posseduto questo viene sostituito con altro appartenente alla stessa categoria il pagamento dell'imposta effettuato per il cane deceduto si intende valido anche per il sostituto.

Art. 52

Acquisto cani già denunciati

Chiunque acquisti nel corso dell'anno un cane già denunciato al Comune di Bogliasco, o ne divenga comunque possessore, intendendosi subentrato nei diritti e nei doveri del cedente, è esentato dal pagamento per il resto dell'anno, a condizione che il passaggio sia denunciato al Comune entro cinque giorni successivi all'avvenuto acquisto o possesso del cane.

Art. 53

Denuncia di morte

Chiunque sia possessore, custode o comunque tenuto a carico di cani è obbligato a denunciarne al Sindaco il decesso.

La segnalazione ha effetto anche per la non iscrizione nei ruoli dei contribuenti dell'anno successivo.

Art. 54

Omissa denuncia

In caso di omissione della denuncia di possesso debitamente accertata, il Comune iscriverà d'ufficio il detentore del cane nel ruolo dei contribuenti e verrà assoggettato inoltre al pagamento dell'ammenda di cui al capitolo II titolo III

CAPITOLO II

SANZIONI

Art. 55

Sanzioni

Contro i trasgressori del presente regolamento saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme speciali che regolano la materia, o in mancanza, con quelle determinate ai sensi della legge Provinciale e Comunale del 3/3/1934 n° 383 e successive modificazioni.

Art. 56

Definizione delle sanzioni

La definizione delle sanzioni amministrative alle inosservanze delle norme contenute nel presente regolamento è fissata con provvedimento della Giunta Comunale.

=0=0=0=0=0=0=0

TITOLO IV

NORME GENERALI

Art. 57

Richiami legislativi

Per quanto non previsto nel presente regolamento va le quanto stabilito dalla vigente legislazione, nonché la regolamentazione emessa dalla competente Unità Sanitaria Locale in materia di igiene e sanità.

Art. 58

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e contemporaneamente deve intendersi abrogato il precedente regolamento approvato con delibera della G.M. n° 246 del 13/6/1978 e successive modifiche.

Le norme dei regolamenti comunali che si trovano in contrasto con le norme del presente regolamento, per i casi qui previsti e disciplinati, sono abrogate.

Art. 59

Affissione

Una copia del presente regolamento dovrà essere tenuta costantemente affissa nell'atrio della Casa Comunale, nei locali della Pro-Loce, della Croce Verde e nell'interno di ambulatori e canili.

Copia del presente regolamento verrà consegnata anche a chi vi può avere interesse o a chiunque ne faccia richiesta.

=0#0=0=0=0=0=0=0

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 60

Moratoria per adeguamento al regolamento

E' concesso un periodo di un anno, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, a tutti coloro che per ottemperare a quanto disposto dal capitolo IV (canili privati, ambulatori veterinari ecc) debbono eseguire consistenti opere di trasformazione degli impianti gia in essere.=

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o